

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di modificare il piano urbanistico comunale di La Valle, come specificato nelle premesse;
2. di pubblicare la succitata delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Il Segretario: Anton Roman

ANNO 1982

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1982, n. 9

Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, concernente "Legge istitutiva dell'Ufficio del Libro fondiario della Regione Trentino-Alto Adige"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 è sostituito dal seguente:

"Nel caso si rendesse necessario completare o ripristinare un libro fondiario, la Giunta regionale provvederà alla nomina di commissari per l'impianto ed il ripristino dei libri fondiari scegliendoli nell'ordine: fra i magistrati, anche in quiescenza, o fra il personale delle qualifiche dirigenziali e direttive della direzione del servizio del libro fondiario, in servizio od in quiescenza, o fra i conservatori del ruolo direttivo del servizio del libro fondiario, muniti di laurea in giurisprudenza, in quiescenza, o fra gli avvocati o procuratori legali, particolarmente competenti in materia di impianto e ripristino dei libri fondiari. La scelta dei magistrati in servizio attivo sarà fatta previo consenso del Ministero di grazia e giustizia".

beschließt

DER LANDESAUSSCHUSS

mit Stimmeneinhelligkeit

1. den Bauleitplan der Gemeinde Wengen, wie in den Prämissen angeführt, abzuändern;
2. gegenständlichen Beschluß im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

Der Landeshauptmann
MAGNAGO

Der Sekretär: Anton Roman

JAHR 1982

REGION TRENINO-SÜDTIROL

REGIONALGESETZ vom 18. November 1982, Nr. 9

Ersetzung des Artikels 8 des Regionalgesetzes vom 8. November 1950, Nr. 17 betreffend "Errichtung des Grundbuchsamtes der Region Trentino-Südtirol"

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

beurkundet es:

Einziges Artikel

Der Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 8. November 1950, Nr. 17 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Für den Fall, daß sich die Notwendigkeit der Ergänzung oder Wiederherstellung eines Grundbuches ergeben sollte, bestellt der Regionalausschuß für die Anlegung und Wiederherstellung der Grundbücher Grundbuchskommissäre, die in folgender Reihenfolge ausgewählt werden: unter den auch in den Ruhestand versetzten Richtern oder unter dem sich im Dienst oder im Ruhestand befindenden Personal der Direktion des Grundbuchsdienstes im Dirigenrang oder in der höheren Laufbahn oder unter den in den Ruhestand versetzten Grundbuchführern der höheren Laufbahn des Grundbuchsdienstes im Besitz des Doktorates in Rechtswissenschaften oder unter den Rechtsanwälten oder Rechtsprokuratoren, die auf dem Gebiet der Anlegung und Wiederherstellung der Grundbücher besonders fachkundig sind. Die Ernennung der im Dienst stehenden Richter erfolgt nach vorhergehender Einwilligung des Justizministeriums."

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 18 novembre 1982

Il Presidente della Giunta regionale
PANCHERI

Visto:

*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
G. de Pretis

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Trient, den 18. November 1982

Der Präsident des Regionalausschusses
PANCHERI

Gesehen:

*der Regierungskommissär
für die Provinz Trient*
G. de Pretis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 1982, n. 440/A

Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bleggio Inferiore e di Bleggio Superiore

IL PRESIDENTE

Preso atto che in base all'articolo 1 del D.L.C.P.S. del 22 novembre 1946, n. 510, il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore, per il periodo in cui furono riuniti in un unico comune denominato Bleggio, in base al R.D. del 6 maggio 1928, n. 1170;

Viste le deliberazioni n. 75 di data 29 dicembre 1960 e n. 10 di data 22 maggio 1960, rispettivamente dei Consigli comunali di Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore, con le quali concordemente veniva espresso parere favorevole in relazione alla proposta di regolamentazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due comuni, per il periodo antecedente alla loro ricostituzione in comuni autonomi;

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale di Trento sulle predette deliberazioni dei comuni di Bleggio Inferiore e Bleggio Superiore in data 3 febbraio 1961, n. 11228/2-B

Preso atto che la Giunta provinciale di Trento ha espresso un nuovo parere favorevole alla emanazione del decreto presidenziale sulla base della nota n. 16648 dell'Ispettorato generale degli Enti locali e dei Servizi elettorali, nella seduta del 24 settembre 1982;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 1982, n. 1761;

Visto l'art. 15 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 577 del 24 aprile 1980;

Visto l'art. 44 del Testo Unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

d e c r e t a :

Articolo unico

i rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bleggio Inferiore e di Bleggio Superiore sono definiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 22 novembre 1946, n. 510, come segue:

- *Parte patrimoniale:* restituzione ai comuni di Bleggio Inferiore e di Bleggio Superiore dei beni patrimoniali nella consistenza in cui gli stessi furono consegnati all'atto della fusione;
- *Parte economico-finanziaria:* divisione in parti uguali delle passività arretrate in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 8 del 29 marzo 1947 del Commissario prefettizio del comune di Bleggio Superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 28 ottobre 1982

Il Presidente
PANCHERI